ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 3884/24 DEL 3 SETTEMBRE 2024 TAR LAZIO/ROMA SEZ. IV TER RG 7939/24

Spett.le Ministero della Giustizia

pec:

Ufficio Stampa: ufficio.stampa@giustizia.it
Redazione sito istituzionale: redazione@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Spett.le **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**

pec:

Ufficio Stampa: comunicazione.ministropa@governo.it attigiudiziaripcm@pec.governo.it protocollo_dfp@mailbox.governo.it ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Autorizzata dal Tar Lazio/Roma, Sez. IV ter (RG n. 7939/2024), con ordinanza collegiale n. 03884/2024 REG.PROV.CAU. pubblicata in data 3 settembre 2024, per integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e del Ministero della Giustizia

Il sottoscritto Avv.to Giuseppe Rosanova (c.f. RSNGPP88A30C129X) iscritto all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, con domicilio legale eletto in Lettere (Na) alla Via Conserve n. 20, pec: giuseppe.rosanova@forotorre.it; fax 0818021709, in nome e per conto dell'Avv.to Grazia Nania, nata a Cinquefrondi (RC) il 03/09/1992, e residente a Bagnara Calabra (RC) alla Via Vittorio Emanuele II n° 7 C.F. NNAGRZ92P43C710B nella qualità di suo Difensore nel giudizio R.G. n. 7939/2024 come da procura in atti, promosso avanti al TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, con il presente atto dà seguito all'ordinanza in oggetto del TAR per il Lazio – Roma, Sezione Quarta Ter, con la quale, considerato che la notifica del ricorso principale è avvenuta soltanto nei confronti di alcuni

controinteressati, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, co. 4, CPA, rispetto al medesimo ricorso, nei confronti di tutti i candidati utilmente inclusi nelle graduatorie dei vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia" per il Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, con le modalità stabilite nel Decreto stesso.

Il sottoscritto, nella qualità ut supra,

CHIEDE

La pubblicazione sui siti *web* istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - e del Ministero della Giustizia del presente Avviso con cui risulta:

- **1. A.G. e R.G. Ricorso**: Tar Lazio Roma, Sez. IV *ter*, RG. n. 7939/2024 udienza cautelare collegiale già celebrata in data 29 agosto 2024 e udienza di merito fissata per il 17 dicembre 2024;
- **2. Nome della parte ricorrente: Avv.to Grazia Nania**, nata a Cinquefrondi (RC) il 03/09/1992, e residente a Bagnara Calabra (RC) alla Via Vittorio Emanuele II n° 7 ^{CF. NNAGRZ92P43C710B};
- amministrazioni intimate: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica; Ministero della PA, Ministero della Giustizia; Ministero dell'Interno; Ministero dell'economia e delle finanze; Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM); Formez PA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., Ministero per la pubblica amministrazione; Commissione esaminatrice del concorso tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587), con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- 3. Estremi dei provvedimenti impugnati: 1) Delle graduatorie dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria nº 91 unità resa pubblica in data 14 giugno 2024, relativa al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia; 2) Delle graduatorie distrettuali degli idonei non vincitori nella parte in cui: Avviso di comunicazione, comparso sul sito istituzionale di parte resistente, del 14 giugno 2024, nel quale si evince la definitiva approvazione della graduatoria sub 1); 3) Avviso di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del 19 giugno 2024, in relazione alla graduatoria degli idonei-vincitori, quale Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la online Provvedimento scelta della sede giugno 17 2024 (prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID), con il quale veniva disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per l'Ufficio del processo, Area Funzionari, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori; 4) Del Provvedimento del 27 giugno 2024 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia – Assunzione vincitori, P.D.G. Scorrimento m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con il quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, anche in

riferimento alla graduatoria dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria resa pubblica in pari data 27 giugno 2024; 5) Della nota del 11 giugno 2024 ore 14:59 della Segreteria della Commissione, comunicata a mezzo per alla ricorrente, in relazione all'apposita richiesta di deposito dell'attestato sul conseguimento del servizio civile, già indicata nella domanda di partecipazione alla pagina 5 con cui veniva sottolineato il conseguimento qualifica in data 15 settembre 2021; 6) Del presupposto bando di concorso pubblico, al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia e, specificatamente gli articoli 1, 6, 7, 8 e 9; 7) di tutti i verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta e di quelli attinenti la valutazione sui titoli dei ricorrenti; 8) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l'interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati, nonché tutti i provvedimenti di scelta ed assegnazione sede su base volontaria;

- sunto dei motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 comma 2, 6, 7 e 8 del Bando di concorso – art. 97 della Carta Costituzionale: imparzialità e trasparenza – Violazione dell'art. 3 della legge n° 241/'90 – violazione art 41 Carta di Nizza - ECCESSO DI POTERE: Difetto di Istruttoria – Travisamento dei fatti e dei presupposti - Sviamento di potere - – Manifesta irragionevolezza – sproporzionalità.

Si contesta la mancata collocazione della ricorrente nella graduatoria dei vincitori avendo conseguito, alla prova scritta, il punteggio utile di 22,125 che, per effetto del titolo di laurea, della sua tempistica di conseguimento e dell'abilitazione alla professione forense, dati facilmente ricavabili dalla lettura domanda di partecipazione. Il punteggio deve e doveva essere elevato fino a conseguimento di 28,125 punti.

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 11, 97 e 117 della costituzione: disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione del bando di concorso; Violazione e falsa applicazione del 3 comma 6 del D.M.270/2004; violazione e falsa applicazione del DM. 09.07.2009; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e motivazione, violazione del principio di ragionevolezza, *favor partecipationis*, ingiustizia manifesta; violazione dei principi del soccorso istruttorio, di leale collaborazione e buona fede".

La ricorrente si duole della mancata attribuzione di "ulteriori" 2 punti, per il possesso della laurea "superiore" magistrale a ciclo unico, quale titolo equipollente a quelli indicati nell'art. 6, comma 3 lett. b sub *i*, del bando di concorso. Alla base del contestato "**sottodimensionamento**" vi sono manifeste ragioni di tutela della parità di trattamento e molteplici pronunce dello stesso Tar lazio in materia, oltre alla violazione dell'art. 6 del Bando. Quindi, si potrà convenire che il punteggio conseguito di 28,125 dovrà essere incrementato di altri 2,00 punti, tali da far collocare la ricorrente in 69^{esima} posizione, con 30,125.

3) Violazione e falsa applicazione del DPR 487/94 e della Legge 74/23, degli articoli 1, 6 e 8 del Bando di concorso – art. 97 della Carta Costituzionale: imparzialità e trasparenza – Violazione dell'art. 3 della legge n° 241/'90.

La ricorrente si duole della violazione dell'art. 1 comma 4 del Bando di concorso per non essere stata inserita dalla Commissione di concorso nella graduatoria di merito dei vincitori sulla base del dichiarato titolo di riserva in possesso (servizio civile universale).

L'Avv.to Nania tra il 2021 e il 2022 ha effettuato il relativo servizio presso il Comune di Taurianova (RC), operando nel sensibile settore ambientale ed il relativo svolgimento (con completamento del percorso) è stato correttamente dichiarato nella domanda di partecipazione alla pagina 5.

La ricorrente non ha effettuato il mero ed irrilevante *flag* nella parte relativa ai titoli di riserva ma, nella stessa domanda ha inserito, diligentemente, il relativo titolo, così *denunciandone* correttamente e con completezza la titolarità e, conseguenzialmente, il diritto ad essere assunta laddove superata, come il caso in esame, la prova scritta.

Inoltre, ha inviato comunicazione del mancato *flag* il 9 giugno 2024 (mera irregolarità) con l'unica *ratio* di specificare alla PA la titolarità di quanto espresso nella domanda (relativamente al servizio civile) e fornire il cartaceo comprovante l'esattezza di quanto dichiarato, pur non avendo, la stessa ricorrente il relativo obbligo sulla base del DPR 445/00, che in materia di autocertificazione rende sufficiente la dichiarazione in domanda.

Invece, la Commissione di concorso ha travisato del tutto quanto sostenuto dall'Avv.to Nania, ritenendo l'atteggiamento collaborativo a supporto di quanto "presente" nella domanda come una illegittima *integrazione* della stessa. Ebbene, la domanda era e rimane tale, al lordo di tutto quanto in essa presente e la comunicazione aveva quale unico scopo quello di evidenziare la titolarità della qualifica di riservataria.

Siffatte considerazioni sono chiare ed evidenziano come la ricorrente sia titolare dell'interesse qualificato a vedersi *riservato* un posto nella graduatoria di merito, anche tenendo conto del punteggio valutativo, titoli e prova scritta, conseguito.

Infine, dalla graduatoria non si evidenziano le ragioni della mancata e aspirata collocazione della ricorrente che non ha compreso le motivazioni sottese all'assenza del suo nominativo tra i vincitori. L'osservazione della prima graduatoria evidenzia che sono collocati candidati con punteggi di merito inferiori a quello della ricorrente.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 DPR 487/94, del DPR 82/23 e degli articoli 1, 8 e 9 del Bando di concorso – art. 97 della Carta Costituzionale: imparzialità e trasparenza – Violazione dell'art. 3 della legge n° 241/'90.

È stata dedotta la violazione degli articoli 1 e 5 del Bando di concorso che prevedono, in sintonia con l'art. 5 del DPR 487/94 per come integrato dal DPR 82/23, come una serie di titoli accordano una *corsia preferenziale* a tutti in candidati in possesso, purché dichiarati sino al momento della formazione della graduatoria di merito.

Si contesta l'omissione sulla valutazione sui titoli di preferenza in possesso dell'Avv.to Nania, correttamente indicati nella domanda di partecipazione. Il possesso di diversi titoli di preferenza, tra i quali la condizione di madre di prole non autosufficiente rende l'Avv.to Nania titolare dell'aspirazione qualificata ad essere inserita nella corretta posizione preferenziale rispetto a tutti coloro che, a parità di punteggio di merito, sono stati collocati in graduatoria. Laddove, poi, il candidato vincitore a pari merito abbia titoli preferenziali "maggiori" della ricorrente, la stessa deve essere collocata nella posizione immediatamente successiva.

Quindi, laddove l'Intestato Tar decida di non voler attribuire i due punti aggiunti per il conseguimento della laurea magistrale, la ricorrente avendo conseguito il punteggio di 28,125 dovrebbe essere, in ogni caso, collocata in 80 esima posizione o, al massimo all'81 esima per effetto dei titoli di preferenza e della riserva.

Nel caso in cui l'adito Tar Lazio, nel solco di quanto affermato da precedenti *dicta prudenziali*, voglia riconoscere i due punti aggiuntivi, la ricorrente (con il punteggio di 30,125) dovrebbe essere collocata in 69 ^{esima} posizione o, al massimo, in quella immediatamente successiva, nell'ipotesi in cui il candidato vincitore vanti titoli di preferenza e/o di riserva prevalenti rispetto all'Avv.to Nania.

5) Violazione e falsa applicazione del DPR 487/94, degli articoli 1 comma 2, 6, 7 e 8 del Bando di concorso – art. 97 della Carta Costituzionale: imparzialità e trasparenza – Violazione dell' art. 3 della legge n° 241/'90

La commissione di concorso non ha motivato, in nessun modo, sulla mancata collocazione nella graduatoria dei vincitori e sulla mancata attribuzione dei punteggi aggiuntivi; inoltre, manca del tutto la valutazione del titolo di preferenza e di riserva in capo alla ricorrente.

L'art. 3, infatti, della Legge sul procedimento amministrativo, per come interpretata dalla giurisprudenza speciale si applica generalmente a tutta l'attività amministrativa e, non solo, a quella provvedimentale.

È stata omessa ogni motivazione relativa alla:

a. mancata collocazione dell'Avv.to Nania nella graduatoria di merito per non averle attribuito il punteggio aggiuntivo di 6,00 idonea a conferirle la posizione concorsuale n. 80;

b. mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2,00 che avrebbe attribuito alla ricorrente la posizione concorsuale n. 69;

c. non aver tenuto in considerazione il titolo di riserva che l'avrebbe collocata sicuramente nella graduatoria dei vincitori;

d. non aver tenuto in considerazione i titoli di preferenza che l'avrebbero collocata sicuramente nella graduatoria dei vincitori;

Dalla graduatoria non emergono i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato ai candidati ritenuti idonei e vincitori, da cui si può ritenere illegittima la valutazione di tutti titoli per come effettuata, anche in sola forma numerica

- 4. Controinteressati intimati: Paparatti Massimo; Rodio Raffaele; Tarsia Francesco;
- 5.- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- Ordinanza n. 03884/2024 REG.PROV.CAU. emesso dal Tar Lazio/Roma-Sez. IV *Ter*, pubblicato il 03.09.2024, con il quale è stata <u>autorizzata la notifica per pubblici proclami</u>;
- 7. Testo integrale del ricorso:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

si RICORRE

Nell'interesse dell':

AVV.TO GRAZIA NANIA, nata a Cinquefrondi (RC) il 03/09/1992, e residente a Bagnara Calabra (RC) alla Via

 $Vittorio\ Emanuele\ II\ n^{\circ}\ 7\ ^{C.F.\ NNAGRZ92P43C710B}\ rappresentata\ e\ difesa,\ giusta\ procura\ rilasciata\ su\ foglio\ separato,\ depositata$

con modalità telematica unitamente al presente atto, dall'Avv.to Giuseppe Rosanova (cf. RSNGPP88A30C129X) con domicilio legale

eletto in Lettere (Na) alla Via Conserve n. 20, pec: giuseppe.rosanova@forotorre.it; fax 0818021709;

Ricorrente

Contro:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio

dei ministri, l.r.p.t.; con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370 –00187, all'indirizzo pec:

attigiudiziaripcm@pec.governo.it, estratto dal Registro PP.AA.;

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in

persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116 -00186, all'indirizzo pec:

protocollo_dfp@mailbox.governo.it, estratto dal Registro PP.AA.;

- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, C.F. 80188230587, in persona del Ministro p.t., con

sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116 –00186, all'indirizzo pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it, estratto dal

Registro PP.AA.;

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. 80184430587, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via Arenula

70 – 00186 all'indirizzo per gabinetto.ministro@giustiziacert.it, estratto dal Registro PP.AA.;

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. 80415740580, in persona del Ministro p.t., con sede

in Roma, Via XX Settembre, 97 – 00187, all'indirizzo pec attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it, estratto dal registro PP.AA.;

- MINISTERO DELL'INTERNO, C.F. 97149560589, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Palazzo del

Viminale – 00184, all'indirizzo pec mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it; estratto dal registro PP.AA.;

- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, C.F. 80048080636, in persona del l.r.p.t.; indirizzo pec:

protocollo@pec.formez.it - ripam@pec.governo.it;

- COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO, in persona del l.r.p.t.;

- FORMEZ PA, CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO

DELLE PA, C.F. 80048080636, in persona del l.r.p.t.; indirizzo pec risultante da pubblico elenco IPA:

protocollo@pec.formez.it- concorsi@pec.formez.it;

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui Uffici domiciliano

in Roma, via dei Portoghesi 12; pec risultante da REGINDE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -

roma@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistenti

PAPARATTI MASSIMO (C.F. PPRMSM66E06H224A) in proprio e nella qualità di candidato collocato alla posizione n. 30, con

punti n. 34,00 della graduatoria dei vincitori ed idonei, presso il Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria con

indirizzo pec paparattimassimo@pec.giuffre.it risultante da elenco pubblico INI-pec;

Controinteressato

RODIO RAFFAELE (C.F. RDORFL82A11C351W) in proprio e nella qualità di candidato collocato alla posizione n. 76, con punti

n. 29,625 della graduatoria dei vincitori e idonei formata a seguito dello scorrimento del 27 giugno 2024, presso il Distretto

della Corte di Appello di Reggio Calabria con indirizzo pec raffaele.rodio@avvocatirc.legalmail.it risultante da elenco pubblico

INI-pec;

Controinteressata

TARSIA FRANCESCO (C.F. TRSFNC91M06C710Q) in proprio e nella qualità di candidata collocata alla posizione n. 79, con

punti n. 28,225 della graduatoria dei vincitori ed idonei, presso il Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, con

indirizzo pec fratarsia@pec.it risultante da elenco pubblico INI-pec;

Controinteressata

Indice

- Oggetto della domanda

- Esposizione sommaria dei fatti
- 1. Breve Sintesi
- 2. alcuni rilevanti fatti di causa
- Motivi di diritto
- Conclusioni

INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA (ART. 40, LETTERA A DEL CPA)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

1) Delle graduatorie dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria nº 91 unità resa pubblica in data 14 giugno 2024, relativa al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicata sul portale inPA nel rispetto del DPR 82/2023, in relazione all'omessa previsione tra gli idonei vincitori della ricorrente Grazia Nania con punteggio utile di 30,125;

- 2) Delle graduatorie distrettuali degli idonei non vincitori nella parte in cui: Avviso di comunicazione, comparso sul sito istituzionale di parte resistente, del 14 giugno 2024, nel quale si evince la definitiva approvazione della graduatoria sub 1);
- 3) Avviso di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del 19 giugno 2024, in relazione alla graduatoria degli idonei-vincitori, quale Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede collegamento online Provvedimento 17 giugno 2024 (prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID), con il quale veniva disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per l'Ufficio del processo, Area Funzionari, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori;

4) Del Provvedimento del 27 giugno 2024 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il

reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto

all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia – Scorrimento - Assunzione

vincitori, - collegamento online P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con il quale è stato

disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente

disponibili, anche in riferimento alla graduatoria dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto

della Corte di Appello di Reggio Calabria resa pubblica in pari data 27 giugno 2024 di interesse della ricorrente,

pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, in relazione alla necessità di colmare, attraverso la tecnica dello scorrimento,

le vacanze provocate dalla parziale mancata immissione in ruolo dei primi soggetti ritenuti vincitori e già impugnata.

Il tutto in relazione all'omessa previsione tra gli idonei vincitori, anche in questa seconda sede, della ricorrente Grazia Nania,

titolare del punteggio utile di 30,125;

5) Della nota del 11 giugno 2024 ore 14:59 della Segreteria della Commissione, comunicata a mezzo pec alla ricorrente,

in relazione all'apposita richiesta di deposito dell'attestato sul conseguimento del servizio civile, già indicata nella domanda di

partecipazione alla pagina 5 con cui veniva sottolineato il conseguimento qualifica in data 15 settembre 2021;

6) Del presupposto bando di concorso pubblico, al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di

n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da

inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia e, specificatamente gli articoli 1, 6, 7, 8 e 9, dai quali si evince la

condizione di riservataria (servizio civile), la titolarità del diritto di preferenza (per avere una figlia minore) e il diritto ad

ottenere, al pari di ogni candidato che abbia conseguito il diploma di laurea a ciclo unico, nei 7 anni precedenti la pubblicazione

del bando, un punteggio aggiuntivo addirittura raddoppiato, ed integrato da ulteriori 2,00 punti, che tiene conto del voto e delle

tempistiche di conseguimento e di ulteriori 3,00 pt. per l'abilitazione alla professione forense;

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Via Conserve 20 – 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

7) di tutti i verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, dei verbali di svolgimento e di

correzione della prova scritta e di quelli attinenti la valutazione sui titoli dei ricorrenti, nella parte in cui la

Commissione giudicatrice non assegna alla stessa i punteggi integrativi di 6,00 pt. e 2 pt.;

8) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere

l'interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati,

nonché tutti i provvedimenti di scelta ed assegnazione sede su base volontaria;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella

graduatoria finale rettificata del concorso de quo, secondo le considerazioni di fatto e di diritto sviluppate nel ricorso.

PER LA CONDANNA EX ART. 30 CPA DELLE AMMIN. INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga

la rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al

soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione, anche in sovrannumero, nella spettante posizione della

graduatoria finale rettificata del concorso de quo.

ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI (ART. 40, LETTERA C DEL CPA)

1. Breve Sintesi

a. L'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli ed esami, relativa all'assunzione del ruolo di

Funzionario presso il Ministero della Giustizia con mansione - ufficio per il processo - nel distretto di Corte di appello di

Reggio Calabria.

Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza secondo il nuovo ordinamento (LMG/01) in data 25 luglio 2017

presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, ovvero nei sette anni precedenti la pubblicazione del bando e, ai fini della

richiamata procedura concorsuale e per la presentazione della domanda di partecipazione ne ha, tenendo conto delle indicazioni

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Via Conserve 20 – 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

Tel. & Fax 0818021709 PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

del bando e della procedura guidata, regolarmente dichiarato la titolarità, inserendo l'indicazione del titolo di studio ed il

relativo punteggio nell'allegata domanda (Codice UT4BCTK67G - All.1), nella considerazione che la stessa gode della duplice

funzione di requisito di accesso alla medesima procedura e titolo ulteriormente valutabile per la determinazione del punteggio

finale nella graduatoria di merito.

Peraltro, ha correttamente indicato (pag. 5 dell'Allegata domanda), al fine di ottenere l'aggiuntivo punteggio di 3,00, nel

rispetto dell'art. 6 comma 3 lettera c del Bando di concorso, il conseguimento dell'abilitazione alla professione forense nel

Distretto di Reggio Calabria in data 12 novembre 2020.

Allo stato, la ricorrente è titolare del diritto di **preferenza** per avere figli a carico e del diritto alla **riserva** per aver svolto

il servizio civile.

Per quanto riguarda il servizio civile e, dunque, la posizione di riservataria, ha correttamente presentato apposita istanza

con deposito materiale del titolo, già dichiarato in domanda, in data 9 giugno 2024 (ovvero prima della formazione della

graduatoria di merito), superata perché ritenuta integrativa della domanda.

2. ALCUNI RILEVANTI FATTI DI CAUSA

b. Dopo questa breve sintesi, che dovrebbe già chiarire gli esatti confini della vicenda, i quali si riverberano inevitabilmente sui

motivi di illegittimità alla base del ricorso, l'esposizione delle circostanze di fatto e dei motivi di ricorso impongono di chiarire,

brevemente, la dinamica fattuale e procedimentale che ha riguardato la partecipazione concorsuale della ricorrente.

Il procedimento si compone di una serie di atti, la cui elencazione è presente sul portale di reclutamento inPA, i quali hanno

l'epifania nell'indizione del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non

dirigenziale dell'area funzionale terza - fascia economica F1, con profilo di addetto all'Ufficio del Processo, da inquadrare tra

il personale del Ministero della Giustizia (All.2.).

La Presidenza del Consiglio ha adottato un criterio di ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, così distribuendoli

tra i vari Distretti di Corte di Appello, tra cui rientra anche quello con Codice RC – Distretto della Corte di Appello di

Reggio Calabria - novantuno unità (di cui dodici riservate ai candidati in possesso delle lauree in economia e commercio o in

scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati), oggetto di interesse e partecipazione della ricorrente.

La dinamica introdotta dalla lex specialis prevede, all'art. 1 comma 2, la presentazione, in via telematica, da parte di ogni

candidato della domanda di partecipazione che, al netto degli elementi essenziali in essa presenti, deve indicare, come in effetti

è stato fatto dalla ricorrente, tra gli altri il codice della sede di concorso a cui si intende partecipare e i titoli in possesso.

Orbene, la ricorrente con la domanda del 8 aprile 2024 ha optato per il territorio di Reggio Calabria tenendo conto, altresì,

del luogo di residenza propria e della propria famiglia, oltre allo status di madre di una bimba di 14 mesi che richiede attenzioni

particolari, proprio in ragione della tenerissima età.

c. Seguiva, in data 30.04.2024, con Delibera n. 20/2024 la Nomina dei componenti della commissione e della

sottocommissione d'esame, e nella successiva data del 17 maggio 2024, l'avviso di convocazione dei partecipanti e il calendario

della prova scritta (AII.3).

L'Avvocato Nania partecipava alla prova scritta conseguendo (secondo l'estratto compito con codice NNAGRZ92P43C710B che si

allega) quale risultato quello di **prova superata** con il valido punteggio di 22,125 così scavalcando, in una posizione non

trascurabile, la soglia minima di accesso fissata nel punteggio di 21/30 dall'art. 1 comma 2 della Legge di concorso.

d. Il compito scritto, redatto dalla ricorrente, individua sulle 40 domande proposte dalla Commissione di gara la soglia di 33

risposte corrette e 7 errate, senza nessuna risposta omessa.

e. Siffatto punteggio, per come dichiarato dalla stessa candidata doveva essere integrato con altri 3,00 punti per aver essa

ricorrente conseguito il titolo di laurea in giurisprudenza, con voto di 102, nei sette anni precedenti alla presentazione della

domanda (25 luglio 2017 data di conseguimento titolo e 8 aprile 2024 data di presentazione della domanda).

Difatti, alle pagine 4 e 5 della stessa domanda di partecipazione alla prova concorsuale si evince che, per tabulas, l'Avvocato

Nania ha conseguito il titolo di laurea "magistrale" (LMG/01) in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi

Mediterranea di Reggio Calabria, in data 25/07/2017 con la votazione finale di 102/110.

In applicazione dell'art. 6 dell'allegato Bando al comma 3 si prevede l'assegnazione del punteggio aggiuntivo di 1,50 per il

voto di laurea 102/110 e un punteggio aggiuntivo <u>raddoppiato</u> qualora il titolo di studio per l'accesso sia **stato**

conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di

partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della

partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati.

Pertanto, il punteggio frutto dell'addizione tra quello conseguito nella redazione della prova scritta e quello derivante dal merito

di laurea risulta pari a 25,125.

f. Il relativo punteggio doveva essere ulteriormente integrato, ai sensi dell'art.6 comma 3 lettera c del Bando di altri 3,00 punti

per aver conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato. Difatti, come si evince della domanda, alla pagina 5 la ricorrente

aveva, correttamente, indicato il conseguimento del titolo forense in data 12/11/2020 presso l'omonimo Distretto giudiziario

di Reggio Calabria.

Per effetto di questa ulteriore aggiunta, l'Avv.to Nania, con il punteggio di 28,125 doveva essere collocata nella graduatoria

degli idonei-vincitori alla posizione n. 80 (a pari merito con altra candidata), così conseguendo il ruolo ministeriale adito.

Rappresenta un dato certo ed evidente che già nella graduatoria di merito degli idonei-vincitori non compare il nominativo della

ricorrente, così privandola di ogni aspettativa ad ottenere l'adito ruolo di funzionaria del processo.

Ha, evidentemente, errato la Commissione di gara, in sede di valutazione dei titoli e di confezionamento della graduatoria di

merito nella parte in cui non ha inserito la ricorrente nell'ambito dei vincitori del concorso.

Ancora, la rilevanza dei criteri propri del Bando, per quanto concerne la valutazione dei titoli previsti all'art. 6, e il risultato

degli scritti sono stati palesemente trascurati dalla Commissione che, a norma dell'art. 8 del medesimo Bando non ha bene

esercitato il potere valutativo meramente tecnico-numerico che la legge di gara gli conferisce.

La mancata attribuzione dei punteggi aggiuntivi ha reso l'attività decisoria della commissione in contrasto all'art. 8 del

medesimo Bando che impone la determinazione del punteggio complessivo all'esito delle prove scritte, onerando il medesimo art.

sulla base del punteggio complessivo conseguito nella votazione dei titoli riportato nella prova scritta...".

g. Alla base della lesione perpetuata all'interesse pretensivo della ricorrente, vi è un'ingiustificata quanto illogica valutazione

8 la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorsodi redigere la relativa graduatoria definitiva di merito,

– se così la vorremmo definire – della commissione esaminatrice, che ha omesso di inserire in graduatoria di merito la ricorrente,

non conferendole il giusto e legale punteggio complessivo di 28,125 che la collocherebbe alla 80esima posizione.

Pertanto, l'omessa valutazione (escludente per il titolo aggiuntivo), manifestatamente incongrua, ha certamente leso la candidata,

non avendole permesso di ottenere una migliore collocazione nella graduatoria di merito degli idonei-vincitori e, ciò, sotto diverse

angolazioni: in primo luogo, la migliore collocazione poteva essere strumento utile per accedere alla prima "tornata" di scelta

degli uffici giudiziari. In secondo luogo, avrebbe consentito di ottenere una pronta ed efficace possibilità di subentrare ai vincitori

rinunciatari secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del bando.

In altre parole, la corretta attribuzione del punteggio poteva consentire alla ricorrente di ottenere la collocazione al lavoro nei

luoghi prossimi di vita e residenza, dove la stessa è, altresì, titolare di nucleo familiare in cui è ricompresa una bambina di 14

mesi che richiede la presenza costante della madre.

h. quanto finora considerato lascia aperti due ulteriori profili lesivi per la ricorrente, attinenti alla mancata attribuzione di

altri punteggi aggiuntivi e alla mancata, quanto ingiustificata, attribuzione dell'adito ruolo perché titolare di ragioni di riserva

e di preferenza.

In ordine al primo profilo non sono stati attribuiti alla ricorrente ulteriori 2,00 punti per aver conseguito il "superiore" titolo

di laurea magistrale il quale, a norma dell'art. 6 comma 3 lettera b sub. i., impone di tener conto del completamento di laurea

realizzato e, dichiarato, al momento della domanda.

Pertanto, la ricorrente si duole della mancata attribuzione del punteggio complessivo di 30,125 idoneo a collocarla in 69esima

posizione (a pari merito con altro candidato), rilevante per la graduatoria di merito e per la scelta della sede.

In secondo luogo, tanto dalla prima graduatoria dei vincitori che dallo scorrimento effettuato in data 27 giugno 2024, non si

evince la presenza dell'Avv.to Nania che gode della posizione di riservataria, ex art. 1 della Legge di concorso per avere

effettuato e concluso, in epoca antecedente alla pubblicazione del Bando il servizio civile ed è titolare di un diritto di

preferenza, ex 5 del DPR 487/1994, per avere una figlia minore.

i. per completezza si deve sottolineare che, a mente dell'art. 8, la mancata collocazione della ricorrente nella graduatoria dei

vincitori, che potremmo definire in "primo turno", determina un grave detrimento alla stessa che, per essere comunque idonea

dovrà scegliere tra le sedi nazionali, così allontanandosi dai propri luoghi di vita e dalla propria figlia, presso i quali attende

tutte le esigenze familiari e di vita quotidiana.

Infatti, il Bando prevede la possibilità di partecipare per un solo distretto di Corte d'appello, salva la facoltà per

l'amministrazione di attingere anche alle graduatorie di altri distretti in caso di incapienza: art. 8 bando di concorso, da

integrarsi con l'art. 14, comma 11, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 33, comma 2, lett. b), d.l. 1° marzo

2022, n. 17, conv. dalla l. 27 aprile 2022, n. 34.

1. Infine, l'iter, ad oggi, registra l'Avviso di pubblicazione del 19 giugno 2024 quale Provvedimento di assunzione con elenchi

dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede (All.3.), presente, sul sito del Ministero della Giustizia con

avviso del 19 giugno 2024 e il successivo scorrimento del 27 giugno 2024, entrambi oggetto di impugnazione in questa sede.

Quanto sopra ricostruito rende i termini dei vizi di illegittimità che inficiano gli impugnati atti, avverso i quali vengono di

seguito sviluppati i seguenti:

MOTIVI SPECIFICI SU CUI SI FONDA IL RICORSO (ART. 40, LETTERA D DEL CPA)

() VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 COMMA 2, 6, 7 E 8 DEL BANDO DI

CONCORSO – ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE: IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA –

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/'90 - VIOLAZIONE ART 41 CARTA DI NIZZA -

ECCESSO DI POTERE: Difetto di Istruttoria – Travisamento dei fatti e dei

presupposti - Sviamento di potere - - Manifesta irragionevolezza -

SPROPORZIONALITÀ.

Quanto reso in sede di esposizione delle circostanze di fatto evidenzia quanto pretende, legittimamente, l'Avv.to Nania che

non è stata correttamente collocata nella graduatoria dei vincitori avendo conseguito, alla prova scritta, il punteggio utile di

22,125 che, per effetto del titolo di laurea, della sua tempistica di conseguimento e dell'abilitazione alla professione forense,

dati facilmente ricavabili dalla lettura domanda di partecipazione, deve e doveva essere elevato al punteggio complessivo di

28,125.

Il punteggio complessivo rappresenta un dato, oltremodo, certo che non consente, per la particolare indicazione degli step

concorsuali, alla Commissione di Concorso di effettuare alcuna valutazione, anche tecnica sul materiale da esaminare.

La prova scritta determina un assetto valutativo automatico, molto vicino ad una decisione "vincolata", tanto per come vengono

effettuate le prove, avvalendosi di mezzi informatici con un questionario a risposta multipla che viene analizzato da uno

strumento tecnologico, senza che possa dirsi possibile l'intervento umano, quanto per come viene effettuata la rendicontazione

finale delle risposte esatte, di quelle errate ed omesse (che nel caso che ci occupa mancano del tutto).

Si tratta di un modulo prestabilito che non lascia alla PA alcun potere valutativo dovendosi basare sugli oggettivi risultati

conseguiti, elaborati da una macchina.

Il superamento della soglia fissata dall'art. 7 doveva imporre alla Commissione di concorso l'obbligo di attribuire alla ricorrente

l'ulteriore e giusto punteggio additivo, dichiarato correttamente in domanda, ex art. 6 comma 3 (lettere a e c), nel rispetto degli

obblighi posti dall'art. 8 della medesima lex specialis, di 6,00 punti che avrebbe conferito il punteggio complessivo di 28,125,

tale da collocare l'Avv.to Nania in 80esima posizione nella graduatoria finale degli idonei-vincitori, con diritto ad essere

assunta e scegliere, con priorità rispetto ai candidati successivamente collocati, la migliore sede lavorativa.

L'automatismo nella valutazione riceve conferma dallo stesso art. 6 comma 2 del Bando, laddove è previsto che la valutazione

è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso.

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del

termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

La vincolatività delle clausole presenti nel bando di gara viene rammentata più volte dalla giurisprudenza amministrativa che

ha chiarito come il ... bando di concorso è da considerare lex specialis del concorso in forza dei principi dell'affidamento e di

tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara

cristallizzate nella lex specialis medesima, nonché del più generale principio dell'autovincolo, che vieta la disapplicazione

del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto-vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla

conduzione della procedura selettiva (Consiglio di Stato, sez. III, 09/02/2022, n. 908) (Tar, Napoli, Sez. V, 21/02/24,

n. 335).

Orbene, come evidenziato nella domanda, l'Avv.to Nania, al momento della presentazione telematica della stessa, era

regolarmente in possesso della laurea a ciclo unico dichiarata, posseduta da oltre 6 anni e mezzo (dunque, prima degli anni 7

richiesti per beneficiare del "raddoppio" dall'art. 6 comma 3), con votazione finale di 102/110.

Inoltre, la stessa ha conseguito l'abilitazione alla professione forense che, per applicazione dell'art. 6 comma 3 lettera c, avrebbe

conferito alla ricorrente l'ulteriore e dovuto punteggio di 2,00.

La corretta indicazione dei titoli nel format partecipativo fa emergere la mancata valutazione dei presupposti ed evidenzia la

violazione del Bando di concorso, il palese difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti in cui è, palesemente, incorsa la

Commissione di concorso.

Lo stesso Tar Lazio, Sez. I bis, 03/04/2023, n. 5604 ha evidenziato che solo l'omissione dell'indicazione di tale titolo,

pertanto, non può qualificarsi come mero errore materiale, emendabile con il soccorso istruttorio, perché riconoscere alla ricorrente

la possibilità di allegare tale titolo, a concorso praticamente concluso, si sostanzierebbe in una integrazione postuma della

domanda di partecipazione (nello stesso senso Tar Lazio Roma, sez. III, 20 aprile 2023, n. 6806).

In una vicenda molto simile, lo stesso Tra Lazio ha evidenziato che... Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta

essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione

dell'art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente, ovvero la

laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale"

(TAR Lazio sez. III Ter n.12613/2021).

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 11, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE:

<u>DISPARITÀ DI TRATTAMENTO;</u> VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA

L. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE E

FALSA APPLICAZIONE DEL 3 COMMA 6 DEL D.M.270/2004; VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DEL DECR. INTERM. 09.07.2009; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO

D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, FAVOR

PARTECIPATIONIS, INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO

ISTRUTTORIO, DI LEALE COLLABORAZIONE E BUONA FEDE"

Il decalogo dei motivi di ricorso non si può, purtroppo, arrestare alle sole illegittimità indicate nel primo motivo di diritto.

La ricorrente non può che dolersi della mancata attribuzione di "ulteriori" 2 punti, per il possesso della laurea magistrale

a ciclo unico, quale titolo equipollente a quelli indicati nell'art. 6, comma 3 lett. b sub i, del bando di concorso.

Il predetto Bando, nel segnalato articolo prevede, alla lettera b sub. 1, che i soggetti laureati, in possesso del titolo "completo"

o, meglio "superiore" della laurea magistrale - Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale

titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio - debbano

beneficiare di un ulteriore favor di 2,00 punti per la graduatoria finale.

La norma rappresenta il frutto della volontà di conferire a coloro che hanno conseguito cicli di studio maggiormente avanzati il

giusto benefit relativo al maggior impegno accademico profuso in giovane età.

In tal senso anche l'art. 3 comma 6 del D.M. 270/2004 che si riferisce alla laurea magistrale chiarendo che la stessa persegue

...l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di una attività di elevata qualificazione

in ambiti specifici.

Nella direzione fino ad ora assunta, si muove la giurisprudenza di questo adito Tar che, da ultimo, ha ben espresso il principio

di diritto per cui ...nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea

magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio

superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore

titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di

trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione

di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze

accademiche maturate" (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III-ter, n. 12613/2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739/2022)

e che l'eventuale mancato inserimento del suddetto titolo nella parte della domanda di partecipazione dedicata agli "ulteriori

titoli ... che siano il proseguimento della laurea triennale" non sembra configurare un errore commesso dalla parte ricorrente

nella indicazione dei titoli (come argomentato dalla difesa erariale).

Ancora, conferma il cattivo uso del potere ad opera della PA, il Tar Lazio, sez. IV, 28/03/2022, che ha evidenziato la

strada ermeneutica assunta dallo speciale giudice amministrativo, considerando che ...Osservato che secondo <u>l'orientamento</u>

<u>di questo Tribunale Amministrativo Regionale</u> fatto proprio dal Collegio: "Nessun dubbio può sussistere in

merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi

quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice

ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo

aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito

titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello

di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate." (Tar Lazio, Sezione

III ter, n. 12613/2021);

Da ultimo, la pronuncia n. 969 del 19 gennaio 2023 adottata dal medesimo Tar Lazio che ha accolto il ricorso relativo al

"sottodimensionamento" del punteggio attribuito rispetto a quello effettivamente da riconoscere a ricorrenti che sono

posti nella stessa posizione dell'Avv.to Nania.

Orbene, la PA ha disatteso quanto previsto dall'art. 6 del Bando che impone alla Commissione di concorso di dover valutare....

i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per

la valutazione. Rappresenta un dato, oltremodo, certo che la ricorrente ha effettuato con chiarezza e precisione la dichiarazione

di possesso di tutti i titoli che comprovano la sua posizione di merito nel rispetto della logica del concorso che rappresenta, in

ogni caso, una selezione per prova scritta e per titoli.

Quindi, in sintonia con il favorevole orientamento del GA, si potrà convenire che il punteggio conseguito di 28,125 dovrà essere

incrementato di altri 2,00 punti, tali da far collocare la ricorrente in 69esima posizione.

Posizione, senz'altro, rilevante per la graduatoria di merito e per la scelta della sede.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/94 E DELLA LEGGE 74/23, DEGLI

ARTICOLI 1, 6 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO – ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE:

IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/'90

Nella definizione dei motivi di ricorso, secondo le coordinate dell'Ad. Pl. 5/15, la ricorrente si duole della violazione dell'art.

1 comma 4 del Bando di concorso per non aver la Commissione di concorso inserito la medesima ricorrente nella graduatoria

di merito dei vincitori sulla base del dichiarato titolo di riserva in possesso. Inoltre, in nessun modo l'Amministrazione ha

motivato sulla mancata applicazione della riserva che, sulla base del punteggio di merito conseguito, doveva veder inserita la

ricorrente nella relativa graduatoria.

Ebbene, l'art. 1 rinvia a quanto previsto dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023,

n. 44, che prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in

favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito: Ai sensi dell'articolo 18, comma

4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale

senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo

all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5...(art. 1 comma 4

Bando di Concorso).

Si tratta, con tutta evidenza, del riconoscimento al valore e all'esperienza di chi ha prestato servizio come volontario dedicandosi,

per un lungo periodo della propria vita, alla cura del bene pubblico e sviluppando sempre di più senso civico e spirito di

appartenenza alle nostre comunità.

L'Avv.to Nania tra il 2021 e il 2022 ha effettuato il relativo servizio presso il Comune di Taurianova (RC) operando nel

sensibile e necessario settore ambientale che, tra gli altri, rappresenta una delle materie che gode di rilevante attualità per le

implicazioni costituzionali, antropiche ed ecologiche.

Servizio prontamente e correttamente dichiarato nella domanda di partecipazione alla pagina 5.

Invero, la stessa ricorrente non ha effettuato il mero ed irrilevante flag nella parte relativa ai titoli di riserva ma, nella stessa

domanda ha inserito, diligentemente, il relativo titolo, così denunciandone correttamente e con completezza la titolarità e,

conseguenzialmente, il diritto ad essere assunta laddove superata, come il caso in esame, la prova scritta.

La comunicazione inviata il 9 giugno 2024 sulla comunicazione del mancato flag aveva l'unica ratio di specificare alla PA

la titolarità di quanto espresso nella domanda (relativamente al sevizio civile) e fornire il cartaceo comprovante l'esattezza di

quanto dichiarato, pur non avendo, la stessa ricorrente il relativo obbligo sulla base del DPR 445/00, che in materia di

autocertificazione rende sufficiente la dichiarazione in domanda.

Richiesta di invio che aveva quale unica ragione quella di confermare quanto dichiarato in domanda per la formazione della

graduatoria di merito. Si può notare che la data di invio della comunicazione corrisponde al momento succedaneo alla redazione

della prova scritta e alla comunicazione del suo esito favorevole e precedente alla formazione della graduatoria dei vincitori, a

cui andava riservata la corretta posizione alla ricorrente.

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Via Conserve 20 − 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

Evidentemente corretto il comportamento dell'Avv.to Nania che ha atteso l'esito della prova scritta a lei favorevole per non

ingolfare la macchina concorsuale con comunicazione rilevanti ai soli fini della redazione della graduatoria di merito.

Invece, la Commissione di concorso ha travisato del tutto quanto sostenuto dall'Avv.to Nania, ritenendo l'atteggiamento

collaborativo a supporto di quanto "presente" nella domanda come una illegittima integrazione della stessa. Ebbene, la

domanda era e rimane tale, al lordo di tutto quanto in essa presente e la comunicazione aveva quale unico scopo quello di

evidenziare la titolarità della qualifica di riservataria.

Siffatte considerazioni sono chiare ed evidenziano come la ricorrente sia titolare dell'interesse qualificato a vedersi riservato un

posto nella graduatoria di merito, anche tenendo conto del punteggio valutativo, titoli e prova scritta, conseguito.

In tal senso, anche, la lex specialis che all'art. 1 comma 5 evidenzia come le riserve non essendo necessarie per la partecipazione

debbono essere valutate ai fini della formazione della graduatoria di merito: Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in

applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie

finale di merito di cui al successivo articolo 8 del presente bando di concorso.

In questo senso Tar Lazio, sez. II, n. 7699 del 10 giugno 2022: Il ricorso è fondato, ritenendo il Collegio che il titolo di

riserva per il personale dipendente dell'amministrazione banditrice del concorso previsto per i concorsi pubblici all'art. 24

deld.lgs. n. 150/2009 e richiamato all'art. 1 del bando debba ritenersi valutabile sebbene non dichiarato in

sede di domanda di partecipazione, se fin da allora posseduto nonché esibito, all'esito del

superamento della relativa prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, nei

termini a tal fine indicati dall'amministrazione.

I titoli di riserva al pari di quelli di preferenza non sono, infatti, resi oggetto di esame da parte della

Commissione giudicatrice bensì vengono in considerazione solo successivamente allo

svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito - come

confermato dal prevedere l'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 che la relativa documentazione venga

inviata successivamente allo svolgimento delle prove - non potendo, perciò, essere assimilati ai

titoli di merito, che ai sensi del precedente art. 8 dello stesso d.P.R. n. 487/1994 sono, invece,

valutati "dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati", con

conseguente necessità che solo quest'ultimi vengano indicati già insede di domanda (in tal senso, da

ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, n.3467/2020 nonché T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, n.

1985/2007).

Ne discende come - trattandosi di titoli rilevanti ai soli fini della formazione della graduatoria di merito - il concorrente, dopo

aver superato con esito positivo la prova selettiva e prima che sia approvata la graduatoria finale, abbia (ancora) la possibilità

di far valere i titoli di riserva (comunque posseduti all'atto della domanda di partecipazione) anche se non dichiarati ovvero

erroneamente dichiarati nella domanda di partecipazione, se trasmessi entro il relativo termine stabilito dall'amministrazione.

La circostanza che tali titoli non possano essere valutati prima rende, infatti, evidente come la loro considerazione non sia,

comunque, suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati, con conseguente inconferenza del richiamo

- operato dall'amministrazione capitolina in atti - al principio di autoresponsabilità, invero affermato dalla giurisprudenza

amministrativa con riferimento al solo possesso dei requisiti di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n.

1148/2019).

Infine, dalla graduatoria non si evidenziano le ragioni della mancata e aspirata collocazione della ricorrente che non ha compreso

le motivazioni sottese all'assenza del suo nominativo tra i vincitori. L'osservazione della prima graduatoria evidenzia che sono

collocati candidati con punteggi di merito inferiori a quello della ricorrente.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DPR 487/94, DEL DPR 82/23 E DEGLI

ARTICOLI 1, 8 E 9 DEL BANDO DI CONCORSO – ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE:

IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/'90

Nello stigmatizzare la condotta amministrativa della Commissione di concorso si deve, purtroppo, evidenziare che tutto quanto

dedotto non individua le palesi illegittimità prodotte in pregiudizio dell'interesse pretensivo della ricorrente.

Gli articoli 1 e 5 del Bando di concorso prevedono in sintonia alla legislazione nazionale, ovvero all'art. 5 del DPR 487/94

per come integrato dal DPR 82/23, una serie di titoli che accordano una corsia preferenziale a tutti in candidati in possesso

dei medesimi e dichiarati sino al momento della formazione della graduatoria di merito.

Orbene, non sarebbe necessario "scomodare" alcuni precedenti giurisprudenziali che confermano la possibilità di inserire i titoli

di preferenza in possesso del candidato al momento della presentazione della domanda e dichiarati successivamente alla

conclusione delle prove, in un momento antecedente alla formazione della graduatoria finale. In tal senso Tar Marche, sez. II,

n. 51 del 15 gennaio 2024 (ex multis Tar Lazio, sez. III quater, 9205 del 2011): ...Si premette il principio generale per cui,

in tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza indicati nell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 sono

valutabili, sebbene non dichiarati ma comunque posseduti all'atto della domanda di partecipazione

ed esibiti nei termini previsti dal bando, in caso di superamento delle prove selettive; infatti, i titoli di preferenza

non sono oggetto di esame della Commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, esclusivamente

nell'ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio di merito, con loro applicazione automatica nel rispetto

dell'ordine previsto dall'art. 5, DPR n. 487/1994, che ha carattere tassativo (tra le tante Tar Campania Napoli 3

agosto 2020, n. 3467). Allo stesso tempo, la giurisprudenza ha chiarito come la previsione del bando di concorso che

imponga l'onere di indicazione dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione, pena la perdita del beneficio, non sia

in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, il quale deve concordarsi con quelli di

efficienza, celerità ed economicità, sicché all'imposizione di un onere tanto lieve qual è quello d'indicare nella domanda un titolo

di preferenza, riserva o precedenza corrisponde l'esonero dell'Amministrazione da indagini, in ogni caso incidenti sulla celerità

del procedimento e recanti possibilità di errori (Cons Stato, I Parere 13 maggio 2014, n. 3975).

1.2 Tali condivisibili orientamenti vanno però coordinati con le caratteristiche proprie dei titoli di preferenza che, come già

detto, hanno un ruolo particolare: superare le situazioni di parità. In particolare si è osservato come il fatto che tali titoli non

possano essere valutati prima della formazione della graduatoria renda evidente come la loro considerazione non sia, comunque,

suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati (Tar Lazio Roma 10 giugno 2022 n. 7699)

È un dato evidente che è stata omessa qualsivoglia valutazione sui titoli di preferenza in possesso dell'Avv.to Nania.

La stessa ha indicato già nella domanda il possesso di diversi titoli di preferenza, tra i quali la condizione di madre di prole

non autosufficiente. Difatti l'Avv.to Nania ha una bimba di 14 mesi che la pone nella corretta posizione preferenziale e

qualificata rispetto a tutti coloro che, a parità di punteggio di merito, sono stati collocati in graduatoria. Laddove, poi, il

candidato vincitore a pari merito abbia titoli preferenziali "maggiori" della ricorrente, la stessa deve essere collocata nella

posizione immediatamente successiva.

Quindi, laddove l'Intestato Tar decida di non voler attribuire i due punti aggiunti per il conseguimento della laurea magistrale,

la ricorrente avendo conseguito il punteggio di 28,125 dovrebbe essere, in ogni caso, collocata in 80 esima posizione o, al massimo

all'81 esima per effetto dei titoli di preferenza e della riserva.

Nel caso in cui l'adito Tar Lazio, nel solco di quanto affermato da precedenti dicta prudenziali, voglia riconoscere i due punti

aggiuntivi, la ricorrente (con il punteggio di 30,125) dovrebbe essere collocata in 69 esima posizione o, al massimo, in quella

immediatamente successiva, nell'ipotesi in cui il candidato vincitore vanti titoli di preferenza e/o di riserva prevalenti rispetto

all'Avv.to Nania.

Risulta evidentemente corretto il comportamento della ricorrente che fin dalla presentazione della domanda ha dichiarato i tre

titoli preferenziali in possesso, tra cui quello di madre con prole minore, che la devono vedere inserita nella graduatoria di merito

sin dalla sua prima approvazione.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/94, DEGLI ARTICOLI 1 COMMA 2, 6, 7 E 8

DEL BANDO DI CONCORSO – ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE: IMPARZIALITÀ E

TRASPARENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/'90

In tale contesto si deve, infine, sostenere la violazione di legge perpetuata dalla commissione di concorso che non ha motivato, in

nessun modo, sia la mancata collocazione nella graduatoria dei vincitori che la mancata attribuzione dei punteggi aggiuntivi.

ne la mancata valutazione del titolo di preferenza e di riserva in capo alla ricorrente.

L'art. 3, infatti, della Legge sul procedimento amministrativo, per come interpretata dalla giurisprudenza speciale (Tar Veneto

n. 137/02, Tar Emilia-Romagna n. 622/2000, Tar Lombardia sez. Brescia n. 990/96, Tar Puglia sez. Lecce nn.

207/97, 616/96, 119/96, Tar Liguria n. 1168/01) si applica generalmente a tutta l'attività amministrativa e, non solo,

a quella provvedimentale.

La citata norma prevede, infatti, che ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione

amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi

previste dal comma 2 dell'art. 3, così chiarendo che la sfera di applicazione dell'obbligo motivazionale non può essere ridotta

all'attività provvedimentale della PA, con esclusione di quella valutativa.

Non si tratta, in questa vicenda, dell'annosa questione relativa alla motivazione, anche sintetica, del punteggio attribuito,

quanto della omessa motivazione relativa alla:

a. mancata collocazione dell'Avv.to Nania nella graduatoria di merito per non averle attribuito il punteggio aggiuntivo di 6,00

idonea a conferirle la posizione concorsuale n. 80;

b. mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2,00 che avrebbe attribuito alla ricorrente la posizione concorsuale n. 69;

c. non aver tenuto in considerazione il titolo di riserva che l'avrebbe collocata sicuramente nella graduatoria dei vincitori;

d. non aver tenuto in considerazione i titoli di preferenza che l'avrebbero collocata sicuramente nella graduatoria dei

vincitori;

Quindi, la stessa valutazione del candidato e la predisposizione della graduatoria finale, con i relativi punteggi e tutte le attività

omissive impongono alla Pa di motivare, perché attività correlate e idonee a caratterizzarsi per avere natura provvedimentale.

Le relative omissioni, in ordine a tutte le considerazioni esposte, sono state già contrastate dalla stessa giurisprudenza

dell'intestato Tar che, da ultimo, con decreto presidenziale - sez. IV ter n. 2804 del 26 giugno 2024, si è già confrontata con

questa situazione, esprimendo la giusta ermeneutica gius-pubblicistica riconoscendo l'ammissione con riserva della

ricorrente in sovrannumero, con la posizione che le spetterebbe secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al

distretto territoriale della Corte d'Appello di Bari, con le conseguenti urgenti determinazioni, in attesa di una più completa

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Via Conserve 20 − 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

valutazione del fumus in sede collegiale, in modo da garantire l'anelata tutela richiesta con l'istanza medesima, senza

pregiudicare la posizione di soggetti controinteressati...

Inoltre, dalla graduatoria non emergono i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio

assegnato ai candidati ritenuti idonei e vincitori, da cui si può ritenere <u>illegittima la valutazione di tutti titoli</u> per come effettuata,

anche in sola forma numerica (Consiglio di Stato sez. III, 29/04/2019, n.2775; Tar Roma, (Lazio) sez. II, 19/11/2018,

n.11164).

Il principio di economicità dell'azione amministrativa può, infatti, prevalere soltanto nel caso in cui vi siano indicazioni

normative alla base della successiva valutazione della commissione di concorso ovvero nelle ipotesi in cui la stessa abbia

preventivamente fissato e pubblicizzato i relativi criteri di successiva determinazione. Tali indicazioni sono assenti in questa

sede e non vengono neanche richiamati nella graduatoria finale.

L'omissione perpetuata dalla Commissione ha come risultato quello di privare la candidata della possibilità di conoscere le

motivazioni alla base della ridotta attribuzione del punteggio finale.

In tal senso si muove la stessa giurisprudenza del Tar Lazio (sez. III quater, 02/08/2022, n. 10878) che ha chiarito gli

effetti della omessa valutazione dei titoli che impongono il "riesame" del punteggio legittimamente realizzato dalla candidata,

ai fini dell'utile collocazione in graduatoria: Ora, riconosciuto che spetta alla commissione provvedere alla valutazione dei titoli

in possesso dei candidati secondo le indicazioni espresse nei criteri di massima e nella previsione del bando, nondimeno costituisce

un onere della p.a. quello di motivare e di rappresentare le ragioni per cui alcuni titoli non sono

stati riconosciuti validi ai fini del concorso, non potendo tale dato essere ricavato in via induttiva dallo stesso

candidato.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie, tanto premesso si propone

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il fumus si affida al sostegno delle argomentazioni motivazionali che precedono, mentre il pregiudizio grave ed irreparabile

consegue al diniego dell'interesse diretto ad ottenere il giusto posizionamento nella graduatoria dei vincitori (perché già idonea)

per godere di maggiori chances sulla scelta della sede di lavoro e preservare il proprio ruolo di madre di una figlia in tenerissima

età.

Peraltro, la collocazione nella graduatoria degli idonei grava la ricorrente del pregiudizio dello scorrimento in graduatoria,

essendo lesa dagli interventi normativi che hanno esteso, per il tramite dell'art. 8 del Bando di concorso, a tutto il territorio

nazionale, e non solo alle sedi prossime, scorrimenti tra gli idonei (ove rientra la ricorrente).

Evidente il danno economico per la ricorrente a causa del fatto di non essere immessa nella posizione corretta in graduatoria e,

dunque, penalizzata dalla scelta dei vincitori e dallo scorrimento degli idonei non vincitori, subentranti ai rinunciatari.

ISTANZA EX ART 41 CPA

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite che tengono della diversa collocazione dei vincitori, si chiede

di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione

resistente, ex art. 41 CPA, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la

notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire

ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA DI RIDUZIONE DEI TERMINI

Viste le ragioni di urgenza, ex artt. 53 e 55 CPA, sottesa ad eventuali scorrimenti per ulteriori sedi vacanti, si chiede la

fissazione dell'udienza previa abbreviazione dei termini.

Alla stregua delle ragioni che precedono, pertanto

SI CONCLUDE

-in via preliminare: ove ritenuto strettamente necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio

mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

GIUSEPPE ROSANOVA AVVOCATO Via Conserve 20 – 80050 Lettere (Na) Tel. & Fax 0818021709

Tel. & Fax 0818021709 PEC: giuseppe.rosanova@forotorre.it

-nel merito: per l'accoglimento della richiesta misura cautelare, del ricorso, con l'annullamento dei provvedimenti impugnati

e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per l'omessa collocazione in graduatoria

e valutazione dei titoli, assegnando a parte ricorrente il punteggio definitivo di 30,125 frutto di quello di 22,125 realizzato

alla prova scritta, aggiungendo i punteggi di 6,0 e 2 per effetto dei titoli presentati.

Pertanto, si chiede la conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria finale

del concorso (pari a 30,125) e la relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale del

concorso, anche in sovrannumero.

Si chiede, altresì, la conseguente rettifica della posizione riportata nella graduatoria finale (pari a 30,125) e la relativa

inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale del concorso, per essere la stessa ricorrente in possesso

di titoli di preferenza e titolo di riserva.

-nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patendi

comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di

merito del concorso de quo.

Laddove ritenuto necessario, disporre una consulenza tecnica per la valutazione dei titoli.

Si dichiara ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che la controversia verte in materia di pubblico impiego

e che il contributo unificato è di euro 325,00 poiché ridotto ex lege della metà.

Lettere, 19 luglio 2024

Avv.to Giuseppe Rosanova

SI AVVISA CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 3884/2024,

pubblicata lo scorso 3 settembre 2024, il TAR ha

"Ritenuto, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti

modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. il testo integrale del ricorso;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri —Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:
- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";
- in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto."

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il <u>sito www.giustizia-amministrativa.it</u>, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

SI AVVISA ALTRESÌ

al presente avviso è allegata l'ordinanza resa dalla Sezione IV ter del TAR Lazio - Roma, emessa il 3 settembre 2024, n. 3884/24, R.G. 7939/2024, con nome file "ordinanza;

ricorso in file nativo digitale .pdf, nome file "ricorso", estratto dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it;

elenco dei controinteressati, ovvero di tutti i candidati inseriti nella graduatoria dei candidati vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia" per il Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, del 14.06.2024 e pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 giugno 2024, nonché quelli inseriti nello scorrimento della stessa graduatoria approvato dal Ministero della giustizia il 27.06.2024, in file nativo digitale .pdf, nome dei file "All.1 Graduatoria vincitori UPP 3946_Distretto di Reggio Calabria (RC)" e "All. 27 graduatoria scorrimento RC 27 giugno 2024", estratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it;

Le Amministrazioni dovranno, in ottemperanza a quanto disposto dal G.A., nei termini sopra riportati:

- i) pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un **attestato**, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

Si chiede, inoltre, di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito, entro 10 giorni da tale avviso, all'indirizzo pec giuseppe.rosanova@forotorre.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica".

Lettere, 5 settembre 2024

Avv.to Giuseppe Rosanova